



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2006 - 0026760 del 18/10/2006

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
**Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici**  
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Al Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio  
Direzione per la Salvaguardia Ambientale  
Via Cristoforo Colombo, 44  
**00147 ROMA**

Prot. DG BAP 102/3410/04/18470 del 11/10/2006

**OGGETTO: MASSAFRA (TA) - BICCARI (FG): "Ulteriore potenziamento Importazione Sud"  
Metanodotto DN 1.200 mm (48), lunghezza 195 Km.  
Richiedente: SNAM Rete Gas.  
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art.26 del  
D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio".**

Alla Regione Puglia  
Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia  
Via delle Magnolie, 8 - Zona Industriale  
**70126 MODUGNO (BA)**

**VISTO** l'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;  
**VISTO** il D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 e successive modifiche e integrazioni;  
**VISTO** il D.P.C.M. 27 dicembre 1988;  
**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;  
**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.250 del 26 ottobre 1998;  
**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 ( *disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio* ) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006;  
**VISTO** l'art. 8, comma 2, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali";  
**VISTO** il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2004 recante "Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l'Allegato 3;  
**VISTO** il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 febbraio 2006 "Modifiche al decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante : < Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali > " pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 del 20 aprile 2006;  
**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 di nomina del Direttore Generale per i beni architettonici e paesaggistici;  
**VISTO** il decreto 3 luglio 2006, del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di nomina ad interim del Capo Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, con decorrenza 1 luglio 2006;



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

**OGGETTO: MASSAFRA (TA) – BICCARI (FG): “Ulteriore potenziamento Importazione Sud”  
Metanodotto DN 1.200 mm (48), lunghezza 195 Km.**

Richiedente: **SNAM Rete Gas.**

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art.26 del  
D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”.

**VISTA** l'istanza del 23/09/2004, acquisita agli atti della Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici il 29/09/2004, al prot. n. CTR.05/ST/402/30799, la Società Snam Rete Gas S.p.A., ha richiesto la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86 per il progetto relativo a “**Ulteriore potenziamento Importazione Sud. Primo tratto funzionale Massafra - Biccari, DIN 1.200 mm, lunghezza 195 Km**” nei comuni di Massafra, Palagiano, Palagianello, Castellaneta, Laterza, in provincia di Taranto, Matera, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini e Spinazzola in provincia di Bari, Genzano di Lucania, Montemilone, Venosa, Lavello e Melfi in provincia di Potenza, Candela Delicato Bovino, Orsara di Puglia, Troia, Castelluccio Valmaggiore e Biccari in provincia di Foggia.

**VISTA** la pubblicazione dell'avviso pubblico sui quotidiani, effettuata in data 23/09/2004 su “La Repubblica” e su “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici, con nota prot. n. CTR.05/ST/402/31338 del 05/10/2004, ha richiesto alle Soprintendenze di settore di esprimere il proprio parere di competenza, richiedendo contestualmente il parere istruttorio alla Direzione Generale per i Beni Archeologici.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata**, ricevuti ed esaminati gli elaborati del progetto trasmessi dal proponente, ha espresso il seguente parere con nota n. 17002 del 06/12/2004, inviata alla Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici:

*< In riscontro alla nota a margine indicata con la quale codesta Direzione Generale ha richiesto il parere di competenza sulla compatibilità ambientale dell'opera specificata in oggetto, si comunica quanto segue:*

- *Lo studio di compatibilità ambientale relativo alla realizzazione del metanodotto Massafra-Biccari riguarda un'area che interessa per la maggior parte la regione Puglia mentre attraversa la regione Basilicata soltanto per 58 Km sviluppandosi nel territorio comunale di Matera e nei territori comunali di Genzano, Venosa, Montemilone, Lavello e Melfi in provincia di Potenza. Le opere che rientrano nel territorio regionale della Basilicata non sono gravati da vincoli imposti da Decreti Ministeriali emessi ai sensi della L. 1497 del 29/06/1939. I comuni interessati dall'intervento risultano invece gravati da vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare si rileva quanto segue:*
- *Parte del territorio comunale di Genoano risulta sottoposto a tutela per effetto dell'art. 142 lett. c (torrente Basentello);*
- *Parte del territorio comunale di Lavello risulta sottoposto a tutela per effetto dell'art. 142 lett. c (Vallone Cupa, Torrente Oliveto);*
- *Parte del territorio comunale di Melfi risulta sottoposto a tutela per effetto dell'art. 142 lettera c (Torrente Oliveto, Vallone della Casella, Vallone di Catapene, Fiume Ofanto).*

*La realizzazione dell'intervento interessa per buona parte del tracciato zone già interessate dall'esistente metanodotto “Derivazione per Taranto” realizzato<sub>2</sub>*



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
*Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici*  
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

OGGETTO: **MASSAFRA (TA) – BICCARI (FG): "Ulteriore potenziamento Importazione Sud" Metanodotto DN 1.200 mm (48), lunghezza 195 Km.**  
Richiedente: **SNAM Rete Gas.**  
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art.26 del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio".

*tra il 1967 ed il 1971, ad eccezione della variante ASI di Melfi DN 600 costruita nei primi anni '90, privilegiando il criterio di mantenere quanto più possibile il parallelismo con la tubazione esistente.*

*L'opera è completamente interrata e realizzata con particolari tecniche costruttive che permettono un buon recupero delle aree attraversate in tempi relativamente brevi.*

*Un livello di impatto più pronunciato si verifica in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua, nello specifico il Fiume Ofanto e il Torrente Oliveto, sia durante il corso dei lavori che nella fase iniziale del ripristino in ragione dei maggiori tempi necessari alla ricostruzione della vegetazione ripariale.*

*Tutto ciò premesso questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene l'intervento in questione compatibile con le esigenze di tutela a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:*

- Le opere di difesa idraulica sia longitudinali che trasversali dovranno essere realizzate tutte con tecniche di ingegneria naturalistica;*
- Dovranno essere contenute il più possibile le fasce di lavoro in corrispondenza dei corsi d'acqua;*
- Dovrà essere ripristinata la vegetazione ripariale interessata dagli interventi prevedendo il reintegro della vegetazione arborea ed arbustiva esistente;*
- Dovranno essere ripristinate le aree destinate alle piazzole per l'accatastamento delle tubazioni;*
- Dovranno essere sottoposti a specifico parere i progetti dei ripristini ambientali tenuto conto che nella relazione allegata alla documentazione trasmessa è specificato che la stessa viene affidata e definita al termine dei lavori sulla base delle problematiche emerse.*

*Questa Soprintendenza è comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e per eventuali sopralluoghi e studi nelle aree interessate dall'intervento al fine di rendere lo stesso il più vicino possibile alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica >.*

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Bari e Foggia, ricevuti ed esaminati gli elaborati del progetto trasmessi dal proponente, con nota n. 19921 del 20/12/2004 inoltrata alla Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici, ha espresso il seguente parere.

*< In risposta alla richiesta di parere indicata in oggetto, con riferimento alla nota che si riscontra, si osserva quanto di seguito riportato.*

*Considerato che, dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, le previsioni d'opera riguardanti il tratto di metanodotto che attraversa la provincia di Taranto interessano un ambito di pregio paesaggistico solo limitatamente alla "Lama d'Uva" nel comune di Massafra; che l'attraversamento di tale ambito viene realizzato con una condotta interrata in massima parte posta in parallelo a quella esistente; considerato altresì che, per la parte di opere interessanti il territorio della*

*provincia di Bari non si riscontrano elementi tali da incidere sui caratteri paesaggistici ivi presenti e*



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
*Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici*  
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

OGGETTO: **MASSAFRA (TA) – BICCARI (FG): “Ulteriore potenziamento Importazione Sud”  
Metanodotto DN 1.200 mm (48), lunghezza 195 Km.**  
Richiedente: **SNAM Rete Gas.**  
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art.26 del  
D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”.

*sottoposti a tutela; considerato infine che le opere previste nel territorio della provincia di Bari non si riscontrano elementi tali da incidere sui caratteri paesaggistici ivi presenti e sottoposti a tutela; considerato infine che le opere previste nel territorio della provincia di Bari non si riscontrano elementi tali da contrastare con le zone sottoposte a tutela paesaggistica a meno delle previsioni d'opera riguardanti riscontrano elementi tali da contrastare con le zone sottoposte a tutela l'attraversamento del torrente Cervaro dove, tuttavia, verranno attivate opere di ingegneria naturalistica a difesa delle sponde, con la raccomandazione che venga effettuato l'inerbimento e la messa a dimora di specie arboree ed arbustive; tutto ciò considerato, si ritiene di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole alla realizzazione delle opere previste nel progetto di “Metanodotto Massafra - Biccari” >.*

**CONSIDERATO** che con note prot. n. COS/CESUD/197/RUS e n. COS/CESUD/198/RUS del 05/05/2005, la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha inoltrato gli elaborati richiesti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con nota n. DSA/2005/6064 del 08/03/2005 e successiva nota del 04/08/2005, prot. n. DSA/2005/19883.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata**, ricevuti ed esaminati gli elaborati dello studio di impatto ambientale e del progetto, con nota prot. n. 5671 del 16/03/2005, inoltrata alla Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici, ha espresso il seguente parere:

*< (...) sulla scorta degli elaborati grafici pervenuti, al fine di poter esprimere il prescritto parere di competenza, si richiede la sotto indicata documentazione integrativa:*

*Elaborati grafici in dettaglio recanti il tracciato del metanodotto che interseca i tratturi individuati catastalmente di seguito elencati, con relativa documentazione fotografica sullo stato dei luoghi.*

- *Tratturello di Foggia-Ordona-Lavello;*
- *Tratturello Melfi-Cerignola;*
- *Regio Tratturo Vallerura-Aliano;*
- *Regio Tratturo Melfi-Castellaneta;*
- *Tratturo Scaccia;*
- *Regio Tratturo Venosa\_Ofanto;*
- *Regio Tratturo Com. Spinazzola-Irsina;*
- *Tratturo Com. Corato;*

*Si resta in attesa di quanto richiesto >.*

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. COS/CESUD/237/MARS del 26/05/2005, la Società Snam Rete Gas S.p.A., ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa e in data 04/07/2005, con nota prot. n. 11798 la **Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata** ha inoltrato, alla Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici, il seguente parere:

*< In riferimento alla nota prot. CTR.05/ST/402/31338,*

*viste le relazioni dei responsabili di zona,*

*vista l'integrazione n. COS/CESUD/237/MARS, del 26/05/200,*

*visto che le condotte prevedono l'attraversamento dei tratturi vincolati di cui alla nota n. 5671 del*



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
**Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici**  
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

**OGGETTO: MASSAFRA (TA) – BICCARI (FG): “Ulteriore potenziamento Importazione Sud”  
Metanodotto DN 1.200 mm (48), lunghezza 195 Km.**  
Richiedente: **SNAM Rete Gas.**  
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art.26 del  
D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”.

16.03.2005; visto che il D.M. 20.03.1980 all'art. 2 comma 2, prevede che per le opere d'interesse pubblico, in caso di provata necessità, la locale Soprintendenza può autorizzare attraversamenti dei tracciati fratturali purché non compromettano la fisionomia generale del paesaggio fratturale e venga ripristinato lo stato dei luoghi; viste le recenti segnalazioni di presenze archeologiche e di rinvenimenti effettuati nel territorio limitrofo, questa Soprintendenza ritiene opportuno definire modalità diverse di sorveglianza archeologica, che consentano di assicurare, in forme ottimali, una tutela dell'area, secondo prassi d'intervento poste in essere in situazioni analoghe e in relazione ad altre opere di interesse pubblico.

1. La società Snam individui prima dell'inizio dell'intervento, una ditta specializzata in possesso di iscrizione SOA per la categoria OS 25, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per il nulla osta;
2. per assicurare la sorveglianza archeologica della ditta, di cui al punto 1 fornisca archeologi, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza;
3. per il medesimo scopo, la ditta di cui al punto 2, fornisca anche operai specializzati;
4. nel corso dei lavori di movimento terra, per ogni escavatore sia assicurata la presenza contestuale
5. di un archeologo e di un operaio specializzato, di cui ai punti 2 e 3;
6. la Soprintendenza assumerà la Direzione Scientifica degli e disporrà le modalità di esecuzione di scavi archeologici che dovessero rendersi necessarie i cui oneri saranno sempre a carico della soc. Snam Rete Gas;
7. la soc. Snam Rete Gas, comunichi alla Soprintendenza con almeno 20 gg. di anticipo l'inizio dei lavori, al fine di organizzare l'attività di sorveglianza degli stessi;
8. a conclusione degli interventi di verifica archeologica, la soc. Snam apporti tutte le eventuali modifiche al progetto, che dovessero rendersi necessarie per assicurare adeguatamente la tutela archeologica dell'area >.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ricevuti ed esaminati gli elaborati dello studio di impatto ambientale e del progetto, con nota prot. n. 7584/B del 29/08/2005, inoltrata alla Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici, ha espresso il seguente parere:

<(…) questo Ufficio rileva che il tracciato attraversa territori agricoli dei Comuni della Provincia di Taranto, in corrispondenza delle gravine, sottoposti alle disposizioni di vincolo paesaggistico con D.M. 01/08/85.

Tuttavia, il nuovo tracciato si affianca a quello esistente, determinando in generale un modesto impatto sul contesto, che non subirebbe, in ragione delle opere da realizzare, significative alterazioni.

Appare tuttavia opportuno che, all'interno dei suddetti siti, caratterizzati dalla presenza di fitta vegetazione perlopiù spontanea e di formazioni rocciose di particolare rilievo, non solo sotto l'aspetto paesaggistico, ma perché testimonianza diffusa delle civiltà rupestri medievale non ancora del tutto



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
**Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici**  
 DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

**OGGETTO: MASSAFRA (TA) – BICCARI (FG): “Ulteriore potenziamento Importazione Sud”  
 Metanodotto DN 1.200 mm (48), lunghezza 195 Km.**

Richiedente: **SNAM Rete Gas.**

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art.26 del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”.

*esplorata, la movimentazione dei mezzi meccanici e le opere di scavo, siano effettuate con la massima cura, ponendo attenzione a non danneggiare dette testimonianze e limitando allo stretto indispensabile l'eliminazione della macchia mediterranea presente.*

*Pertanto, per quanto di propria specifica competenza e alla luce delle su esposte valutazioni, questa Soprintendenza ritiene di poter esprimere parere favorevole all'esecuzione delle opere in progetto >.*

**CONSIDERATO** che in merito all'intervento la **Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia**, esaminata la documentazione, con nota n. 2187 del 03/02/2005, ha trasmesso alla Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici il parere di competenza, prot. n. 2005 del 01/02/2005, nel quale si riferisce:

*< (...) questa Soprintendenza ritiene di poter esprimere parere favorevole alla costruzione del metanodotto in oggetto, considerato che l'esame della documentazione prodotta non ha evidenziato interferenze con aree sottoposte a vincolo archeologico.*

*Considerata anche, però, l'assoluta necessità di tutelare comunque, e in forme ottimali, il patrimonio archeologico eventualmente esistente lungo il tracciato dell'opera, il nulla-osta ai lavori viene subordinato al rispetto delle procedure di intervento di seguito esposte.*

- Ricognizioni sistematiche di tutto il tracciato, al fine di individuare le aree di particolare rischio con redazione di una carta archeologica georeferenziata.*
- Sorveglianza di tutti i lavori di scavo fin dalle fasi di apertura pista, da parte di personale qualificato (archeologi ed operai), proporzionale al numero di escavatori in azione. La Snam assicurerà la presenza del suddetto personale, a seguito dell'affidamento a Ditte qualificate secondo le norme di legge e secondo procedure che definirà autonomamente.*
- Scavo dei siti a rischio e di eventuali altri rinvenuti nel corso dei lavori, sempre con oneri a carico della Snam.*
- Supervisione dei lavori e produzione della documentazione grafica e fotografica da parte di tecnici della Soprintendenza >.*

**CONSIDERATO** che con nota COS/CESUD/525/MARS del 20/12/2005, la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso una documentazione integrativa nella quale sono stati riportati degli adeguamenti al tracciato del metanodotto, resi necessari per alcuni elementi emersi nel corso dello sviluppo del progetto di dettaglio.

**CONSIDERATO** che al riguardo, la **Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto**, ricevuta ed esaminata la documentazione integrativa relativa alle varianti al tracciato, con nota prot. n. 565 del 21/02/2006, inoltrata alla Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici, ha espresso il seguente parere:

*< Con riferimento all'oggetto, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi dalla SNAM Rete Gas, assunti al protocollo al n. 565 del 20/01/2006, questa Soprintendenza, nel rilevare che le varianti proposte non riguardano il territorio di propria competenza, ritiene di poter confermare quanto già espresso con precedente nota n. 7584/B del 08/09/2005 >.*



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
*Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici*  
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

**OGGETTO: MASSAFRA (TA) – BICCARI (FG): “Ulteriore potenziamento Importazione Sud”  
Metanodotto DN 1.200 mm (48), lunghezza 195 Km.**  
Richiedente: **SNAM Rete Gas.**  
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art.26 del  
D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata**, ricevuti ed esaminati gli elaborati integrativi trasmessi dal proponente, con nota n. 13373 del 09/10/2006 inoltrata alla Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici, ha espresso il seguente parere:

< (...) si fa presente quanto segue:

- in data 17.01.2006 la Snam Rete Gas ha inviato a questo ufficio, su specifica richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali (...) il progetto di variante e ottimizzazione di tracciato relativo al metanodotto Massafra- Biccari.

*In merito questa Soprintendenza, relativamente alle aree di specifica competenza regionale interessate, ritiene la soluzione proposta compatibile con le esigenze di tutela del territorio, essendo le variazioni proposte minime e limitate a ridottissimi spostamenti di tracciato.*

*Si ritiene comunque di confermare le prescrizioni già indicate da quest'Ufficio con la nota n. 17002 del 16/02/2004 (...) >.*

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata**, ricevuti ed esaminati gli elaborati integrativi, con nota prot. n. 1558 del 25/01/2006 trasmessa alla Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici, ha espresso il seguente parere integrativo:

< (...) vista l'integrazione progettuale n. COS/CESUD/015/MARS del 17/01/2006 della soc. Snam Rete Gas, pervenuta in data 23/01/2006 prot. n. 1335, questa Soprintendenza conferma quanto contenuto nel parere espresso con nota n. 11798 del 04/07/2005.

*Altresì comunica che allo stato la soc. Snam Rete Gas, secondo quanto richiesto nella predetta nota ed in accordo con questa Soprintendenza, ha predisposto attività propedeutiche alla verifica del rischio archeologico, tuttora in corso, lungo il tracciato del metanodotto in progetto, mediante l'utilizzo di ditta specializzata in possesso dei requisiti richiesti >.*

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia** ricevuti ed esaminati gli elaborati integrativi, con note prot. n.5560 del 05/04/2006 e successiva nota del 07/07/2006, prot. n. 9842, trasmesse alla Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici, verificato che “la realizzazione delle varianti comporta, in raffronto al tracciato originario, un incremento di sviluppo sostanzialmente molto limitato e spostamenti planimetrici contenuti” e quindi “analogamente le interferenze con aree tutelate da strumenti di tutela e pianificazione, sulla base del limitato scostamento dal tracciato originario, ripropongono il quadro già stimato delle conoscenze e delle misure cautelative necessarie”, ha riconfermato il parere già trasmesso, ribadendo le prescrizioni in esso contenute.

**CONSIDERATO** che la **Direzione Generale per i Beni Archeologici**, acquisite le valutazioni trasmesse dalla suddetta Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia, ha espresso il seguente parere istruttorio, inoltrato con nota n. 9447 del 10/10/2006 alla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici:

< Con riferimento alle opere in progetto, visti i pareri resi dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con la nota n. 9842 del 7/7/06 e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata con la nota n. 9233 del 5/6/06, si rimanda alle osservazioni espresse nelle suddette note >.

**CONSIDERATO** che la **Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici** acquisite le



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
*Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici*  
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

OGGETTO: **MASSAFRA (TA) – BICCARI (FG): “Ulteriore potenziamento Importazione Sud”  
Metanodotto DN 1.200 mm (48), lunghezza 195 Km.**

Richiedente: **SNAM Rete Gas.**

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art.26 del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”.

valutazioni delle Soprintendenze di settore, acquisito il parere istruttorio della Direzione Generale per i Beni Archeologici, esaminati gli elaborati progettuali, a conclusione dell’istruttoria relativa alla procedura in oggetto, con parere istruttorio prot. n. DG BAP S02/34.19.04/18404 del 10/10/2006, ha ritenuto di poter concordare con i pareri sopracitati, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- dovranno essere puntualmente eseguite le opere di mitigazione e ripristino indicate nello Studio di Impatto Ambientale, con particolare attenzione alle zone tutelate, dagli strumenti di pianificazione paesistica. Pertanto, come specificato nello “Studio non tecnico” del S.I.A, il ripristino delle condizioni ambientali ante-operam non si dovrà limitare alla sola sostituzione delle piante abbattute ma, attraverso la messa a dimora di piante arboree e arbustive idonee, si dovranno ricreare le condizioni per il ritorno ad un naturale equilibrio.

Allo stesso modo, l’attraversamento dei principali corsi d’acqua dovrà essere oggetto di un progetto di rinaturalizzazione degli argini secondo i principi dell’ingegneria naturalistica.

**Questo Ministero**

Esaminati gli atti, in conformità con il parere istruttorio formulato dalla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici, sulla scorta delle valutazioni delle sucitate Soprintendenze e del parere istruttorio della Direzione Generale per i Beni Archeologici, esprime

**PARERE POSITIVO**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla la Società Snam Rete Gas S.p.A. per la realizzazione del progetto per “**Ulteriore potenziamento Importazione Sud. Primo tratto funzionale Massafra - Biccari, DIN 1.200 mm, lunghezza 195 Km**” nei comuni di Massafra, Palagiano, Palagianello, Castellaneta, Laterza, in provincia di Taranto, Matera, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini e Spinazzola in provincia di Bari, Genzano di Lucania, Montemilone, Venosa, Lavello e Melfi in provincia di Potenza, Candela Delicato Bovino, Orsara di Puglia, Troia, Castelluccio Valmaggiore e Biccari in provincia di Foggia, nel rispetto di tutte le suddette prescrizioni.

IL DIRETTORE GENERALE

**Arch. Roberto CECCHI**

IL CAPO DIPARTIMENTO AD INTERIM

**Giuseppe Proietti**

ROMA, 2006 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - S.